



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)



OGGETTO: “LETTURA ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIMITERIALE.

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 DEL 28/05/2009

OGGETTO: “Modifiche ed integrazioni al vigente regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 28/05/2009”.

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 07/04/2011

OGGETTO: Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Integrazione all'art. 40.

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 DEL 26/11/2019





56

R. pubblicata il 29.06.08 al 06.07.08

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
 Provincia di Catania

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>27</u> del Reg	OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO "CIMITERIALE"
Data. <u>28-05-2008</u>	

L'anno **duemilanove**, il giorno Vendole, del mese di Maggio, alle ore 13.00,
 nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione ^{URGENTE} ordinaria,
 che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Partenope Salvatore		X	Ferranti Salvatore	X	
Coniglione Carmelo		X	Gambera Mario		X
Lo Bianco Salvatore	X		Di Giorgi Bernardo	X	
Fucile Giuseppe		X	Cantarella Gino	X	
Greco Michele		X	Belluomo Marcello	X	
Scirè Calabrisotto Antonio		X	Puglisi Lusi	X	
Lisciandrano Antonino	X		Calandra Salvatore	X	
Fucile Vittorio	X			X	
Assegnati n.	15		TOTALI	9	6
In Carica n.	15				

Presidente il sig. Dr. Antonino Lisciandrano nella qualità di presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Iocolano Teresa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è pubblica.

Sono nominati scrutatori i sig.ri: BELLUOTO - PUGLISI E LO BIANCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA CONSIGLIO COMUNALE:

DALL'ASSESSORE AI SERVIZI CIMITERIALI: Dott.ssa Nicolina Messina

DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI: Arch. Michele Dell'Uomini

- **Premesso che** con Deliberazione del Consiglio Comunale n°173 del 27.11.1990. Approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria è stato recepito il Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10.09.1990;
- **Premesso che:** nell'attuale Regolamento di Polizia Mortuaria dovranno essere apportate delle modifiche ed integrazioni;

PROPONE

1. Di prendere atto del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria che allegato alla presente ne costituisce parte integrante;
2. Che il presente atto non comporta parere contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

27/05/09
RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

L'ASSESSORE AI SERVIZI CIMITERIALI



Si dà atto che risultano essere presenti all'appello nominale i consiglieri: Lo Bianco, Lisciandrano, Fucile V., Ferranti, Di Giorgi, Cantarella, Belluomo, Puglisi, Calandra, Consiglieri presenti n. 9, Consiglieri assenti 6.
Sono le ore 13.00.

Il Presidente Dr. Lisciandrano constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i consiglieri Belluomo, Puglisi e Lo Bianco.

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti, il Vice Sindaco Messina e gli Assessori Pollina, Barresi e Cannizzaro.

Il Presidente passa alla trattazione del Primo punto posto all'O.d.g. avente ad oggetto: LETTURA ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIMITERIALE.

Preliminarmente prima di iniziare i lavori consiliari il Vice Sindaco Messina, chiesta e ottenuta la parola, chiede scusa per la convocazione urgente e chiarisce ai consiglieri, anche se sono assenti quelli della minoranza tranne il consigliere Lo Bianco, che l'urgenza è stata determinata per motivi tecnici, cioè quello di deliberare il Regolamento Cimiteriale entro il 31/05/2009, e dunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione anno 2009.

Il Presidente dà lettura della nota fatta pervenire dal gruppo "Libertà e Autonomia", che viene allegata agli atti per farne parte integrante e sostanziale al presente atto, e afferma che risulta a verità che il consigliere Partenope alle 09,00 recandosi all'ufficio di Segreteria, non ha trovato agli atti alcuna proposta di deliberazione; però è altrettanto vero che gli atti sono stati depositati in Segreteria alle 11,00 circa, e comunque prima delle 24 ore della convocazione del Consiglio Comunale, così come previsto dal Regolamento. E' dispiaciuto dell'accaduto e della decisione dei colleghi dell'opposizione di disertare i lavori consiliari, e assicura che tutto ciò non accadrà più.

Esce il consigliere Lo Bianco, Consiglieri presenti n. 8, assenti n. 7, sono le ore 13,05.
Viene sostituito come scrutatore dal Consigliere Calandra.

Chiesta e ottenuta la parola interviene:

CONSIGLIERE BELLUOMO: Il gruppo del "PD" ritiene utile per il paese che venga approvato questo regolamento, è dispiaciuto per quanto è successo prima. Si rammarica dell'assenza dei colleghi Consiglieri di minoranza, per non poter avere il confronto e il dibattito politico sulla proposta che si sta trattando. Propone di dare per letto il Regolamento e di passare direttamente all'approvazione del Regolamento articolo per articolo

Il Presidente invita i consiglieri a votare la proposta del Consigliere Belluomo:

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, viene approvata la proposta del Consigliere Belluomo.

Si passa alla votazione articolo per articolo del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 1 approvato all'unanimità dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori.

Art. 2 approvato all'unanimità dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori.

A

- Art. 55** approvato all'unanimità dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori.
- Art. 56** approvato all'unanimità dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori.
- Art. 57** approvato all'unanimità dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori.
- Art. 58** approvato all'unanimità dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori.
- Art. 59** approvato all'unanimità dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori.
- Art. 60** approvato all'unanimità dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori.
- Art. 61** approvato all'unanimità dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori.
- Art. 62** approvato all'unanimità dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori.

Successivamente,

Si passa alla votazione del Regolamento Cimiteriale nella sua globalità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dei n. 8 consiglieri presenti e votanti, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, **"APPROVA"** la proposta di cui al primo punto dell'O.d.g. avente ad oggetto: "Lettura ed approvazione Regolamento Cimiteriale".

Al sig. Presidente del Consiglio Comunale
Sede

I sottoscritti Consiglieri Comunali della lista "Libertà e Autonomia" denunciano il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione Comunale e dei Consiglieri di maggioranza (PD), nei confronti del gruppo di minoranza, per i seguenti motivi:

- Il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta urgente, per impulso della stessa maggioranza per il giorno 28/05/09;

- La norma vuole che i lavori consiliari siano a disposizione dei consiglieri 24 ore prima della seduta consiliare. Ieri mattina (21/05/09 ore 09.00 circa) il Consigliere Partenope era venuto a prendere visione degli atti che non si trovavano depositati nell'ufficio di Segreteria e sebbene lo stesso ufficio sollecitasse la consegna degli atti, questi fino a tarda mattinata non erano disponibili;


- Si rammenta all'attuale maggioranza, che nella passata legislatura, essendo loro gruppo di minoranza pretendevano, in caso di Consiglio urgente, insieme alla notifica della riunione di Consiglio anche copia degli atti da trattare;

- Sebbene la convocazione è stata voluta dalla maggioranza, in prima seduta non si è raggiunto il numero legale (la Minoranza era presente!), si sono dovuti rinviare i lavori di un'ora.

Per tutti i motivi espressi in premessa, e soprattutto per la scarsa delicatezza dimostrata, il gruppo Automia e Libertà, decide di disertare, a titolo di protesta politica, i lavori consiliari.

Fermo restando che si riserva l'opportunità di esperire i ricorsi del caso se atto deliberativo fosse adottato tenuto conto che non ci è stato permesso né di consultare gli atti né di poterne discutere.

COMUNE DI MILITELLO V.C.
A R R I V A T O
28 MAG 2009
PROT. N. 8169



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Finalità del regolamento

Art. 2 Attribuzione in materia di cimiteri

Capitolo 2 CIMITERI: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 Circostrizione dei cimiteri e destinazione delle sepolture

Art. 4 Camere mortuarie

Art. 5 Confraternite Religiose

Art 6 Piano regolatore cimiteriale

Capitolo 3 ONORANZE FUNEBRI E OPERAZIONI CIMITERIALI

Art.7 Il trasporto funebre

Art.8 Modalità del trasporto e percorso

Art.09 Norme generali per i trasporti

Art.10 Trasporto di ceneri e resti

Art.11 Trasporto di persone decedute fuori abitazione

Art.12 Controllo dei feretri

Art.13 Deposizione del cadavere nel feretro

Art.14 Verifica e chiusura dei feretri

Art.15 Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

Art.16 Ricevimento di cadaveri, resti mortali e ceneri

Art.17 Tipi di sepolture

Art.18 Forniture e trasporto gratuito dei feretri - Servizi gratuiti e a pagamento

TITOLO II SEPOLTURE

Capitolo 4 SEPOLTURE AD INUMAZIONE

Art.19 Sepolture ad inumazione: disposizioni generali

Art.20 Aree destinate ed inumazione

Art.21 Scadenza delle sepolture ad inumazione

Art.22 Tariffe per l'inumazione

Capitolo 5 SEPOLTURE A TUMULAZIONE

Art.23 Sepolture a tumulazione: disposizioni generali

Art.24 Scadenza delle sepolture a tumulazione

Art.25 Sepolture a tumulazione: modalità di costruzione delle tombe in muratura

Art.26 Posa delle croci, lapidi, cippi o monumenti-Disposizioni generali.

Art.27 Cappelle di famiglia: modalità per la presentazione dei progetti e l'esecuzione delle opere

Art.28 Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori

Art.29 Epigrafi

Art.30 Tariffe per le tumulazioni

Capitolo 6 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.31 Esumazioni ordinarie

Art.32 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art.33 Esumazioni straordinarie

Art.34 Estumulazioni ordinarie

Art.35 Estumulazioni straordinarie

Art.36 Raccolta dei resti ossei

Art.37 Resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

Art.38 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali -Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

Art.39 Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

TITOLO III CONCESSIONI

Capitolo 7 CONCESSIONI CIMITERIALI E TARIFFE

Art.40 Tipi e durata delle concessioni

Art. 41 Concessione area a persone illustre o decedute in circostanze drammatiche

Art.42 Edicole (Cappelle di famiglia)

Art.43 Colombari e tombe individuali in muratura a terra "tombe murate"

Art.44 Ossari e cinerari

Art.45 Atto di concessione

Art.46 Decorrenza delle concessioni- possibilità di rinnovo- scadenza

Art.47 Scadenza delle concessioni- recupero dei materiali

Art.48 Tariffe

Capitolo 8 ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art.49 Illuminazione votiva

TITOLO IV POLIZIA DEI CIMITERI E DISPOSIZIONI FINALI

Capitolo 9 POLIZIA DEI CIMITERI

Art.50 Orario

Art.51 Divieti d'ingresso

Art.52 Condotta nell'interno dei cimiteri

Art.53 Manifestazioni

Art.54 Divieto di attività commerciali e di propaganda

Art.55 Circolazione dei veicoli

Art.56 Reclami

Capitolo 10 DISPOSIZIONI FINALI

Art.57 Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

Art.58 Sanzioni

Art.59 Norma di rinvio

Art.60 Abrogazioni

Art.61 Entrata in vigore

Art.62 Norma finale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, del D.P.R. 10.9.1990 n.285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle Circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24.6.1993 e n.10 del 31.7.1998, della L.30.3.2001 n.130, del Decreto Ministero della Salute del 9.7.2002, del D.P.R. n.254 del 10.7.2003..

2. Il Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti ai cadaveri, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

3. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:

La salma è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.

Il cadavere è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.

il feretro è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;

l'inumazione è la sepoltura del cadavere in terra;

la tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari;

la traslazione è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;

l'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;

l'estumulazione è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;

la celletta ossario è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;

l'ossario comune è un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;

la celletta cineraria è un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;

il cinerario comune è il luogo destinato alla raccolta indistinta (dispersione) ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazioni per espressa volontà in vita del defunto o per coloro per i quali gli aventi diritto non abbiano provveduto diversamente;

i resti ossei sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni;

i resti mortali sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

Art.2 Attribuzione in materia di Servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteri

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvale per lo scopo:

a) della competente struttura della Azienda U.S.L.n.103 di Catania cui sono demandati tutti i compiti di cui al D.P.R. 10.9.1990 n.285, in particolare:

- tenuta del registro decessi con le cause di morte;
- disposizioni e gestione medici necroscopici;
- disposizioni, vigilanza e controllo trasporti funebri intercomunali;
- autorizzazioni mezzi per trasporto cadaveri ed autorimesse per tali mezzi;

b) della Direzione comunale competente in materia di servizi demografici per quanto riguarda l'aspetto demografico e le autorizzazioni di competenza, in particolare:

- stesura e trascrizione atti di morte;
- statistica di competenza;
- autorizzazione al trasporto dei cadaveri in altri comuni d'Italia o all'Estero;
- rilascio permessi di seppellimento per la sepoltura di parti di cadavere o ossa umane rinvenute al di fuori del cimitero;
- autorizzazione alla cremazione;
- autorizzazione all'affidamento delle ceneri;
- autorizzazione alla dispersione delle ceneri;

c) della Direzione comunale competente in materia di manutenzione per quanto riguarda l'aspetto manutentivo e gestionale, in particolare:

- inumazioni e tumulazioni;
- esumazioni, estumulazioni ed operazioni annesse alla riduzione a resti mortali;
- traslazioni di cadaveri;

- pulizia e taglio erbe cimiteri cittadini e rurali;
- preparazione tombe murate;
- operazioni di muratura per tombe e loculi;
- attività inerenti alla cremazione;
- predisposizione atti tecnico-amministrativi inerenti l'attività della struttura;
- disposizioni per lapidi ed epigrafi sulle tombe dello stesso comune;
- disposizioni di lapidi per epigrafi sulle tombe in concessione;
- disposizione per lapidi ed epigrafi sui loculi;
- disposizioni ed epigrafi sulle Cappelle private;
- manutenzione ordinaria e straordinaria costruzioni cimiteriali;
- aggiornamento planimetrie cimiteriali;
- gestione e manutenzione illuminazione votiva;
- realizzazione di ampliamenti o nuove costruzioni di cimiteri;

d) della Direzione comunale competente in materia di attività finanziaria per quanto riguarda l'aspetto finanziario e le concessioni cimiteriali, in particolare:

- concessioni cimiteriali, tenuta schedario e scadenario posti a pagamento dei Cimiteri Comunali;
- cremazioni, tenuta schedario e scadenario, contabilità per spese di cremazione;
- istruttoria, ricerca e controllo amministrativo-contabile per esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, formulazione dei relativi decreti, anche per il trasporto di cadaveri in altri Comuni;
- atti relativi al rimborso quota per non decorsa occupazione posti nei cimiteri;
- statistica di competenza;
- autorizzazioni per esumazioni straordinarie ed estumulazioni;

e) della Direzione comunale competente in materia di gestione del territorio per quanto riguarda la redazione dei Piani Regolatori dei Cimiteri e le concessioni edilizie di competenza;

f) della Direzione comunale competente in materia di attività economiche per quanto riguarda le autorizzazioni delle imprese pubbliche e private all'esercizio dei servizi di trasporto funebre ed attività funebre. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il D.Lgs. n. 267/2000.

Capitolo 2 CIMITERI: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 Circostrizione dei cimiteri e destinazione delle sepolture

All'infuori di speciale acquisto di posti, ove ne esistano a pagamento, ogni cadavere deve essere destinato al cimitero di propria giurisdizione definita dalla residenza al momento del decesso.

Nel caso in cui la persona deceduta abbia residenza diversa, il cadavere può essere comunque ammesso ad un cimitero di altra giurisdizione territoriale purché in vita vi sia stata residente per almeno venti anni oppure vi siano sepolti il coniuge, persone conviventi, familiari di primo grado.

Art.4 Camere mortuarie

1. Le camere mortuarie nei Cimiteri Comunali assolvono generalmente la funzione di locali per l'eventuale sosta dei feretri in attesa del seppellimento o della cremazione

Art. 5 Confraternite Religiose

Le Confraternite religiose devono regolamentarsi secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di polizia mortuaria in vigore, tutte le operazioni cimiteriali sono soggette al nuovo tariffario che viene allegato al presente Regolamento di Polizia Mortuaria. Per quanto concerne i rifiuti speciali provenienti da esumazione, estumulazioni queste sono a carico delle Confraternite Religiose.

Art. 6 Piano regolatore cimiteriale

1. Ai sensi dell'art.338 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n.1265, così come modificato dall'art.28, c.1, della Legge n.166/2002, il Consiglio Comunale può adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.

2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. n.103 ct, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.

3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;

4. Nel cimitero sono individuate spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) ossario comune;

c) cinerario comune.

5. Possono inoltre essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:

d) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;

e) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

f) tumulazioni individuali (loculi);

g) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (cappelle) o loculi plurimi;

h) cellette ossario;

i) cellette cinerarie.

6. Ogni cinque anni saranno obbligatoriamente aggiornate le planimetrie generali del cimitero ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n.285/90.

Capitolo 3 ONORANZE FUNEBRI E OPERAZIONI CIMITERIALI

Art.7 Il trasporto funebre

1. Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale autorizzata dal Comune nel cui territorio ha sede l'impresa.

2. Normalmente i mezzi di trasporto funebre recano il simbolo della religione cattolica. A richiesta dei familiari del defunto può essere ammessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli di culti ammessi dalla legge dello Stato.

3. Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni, di cui sono provviste le auto funebri. E' sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e un cuscinetto anche con le decorazioni civili, militari, cavalleresche e le insegne religiose del defunto.

Art.8 Modalità del trasporto e percorso

1. Ai sensi degli artt. 22 e 51 del D.P.R. n.285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, deve avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.
2. Le autofunebri possono transitare in tutto il territorio comunale compresa la Z.T.L., senza limitazioni di orario. Alle auto dei partecipanti al funerale è consentito di transitare nella Z.T.L. al seguito del feretro. Il transito deve avvenire seguendo le normali direzioni di marcia indicate nelle ordinanze sindacali sul traffico, salvo quando ragioni di opportunità consigliano diversamente, previo consenso del Comando di Polizia Municipale.
3. Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o di particolari onoranze la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco. Il corteo funebre si svolge al passo; segue il percorso più breve evitando il transito e l'attraversamento delle vie di maggior traffico. Il Sindaco può autorizzare deroga, in casi eccezionali.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R.285/90.

Art. 09 Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art.30 del D.P.R.285/90.
2. Il feretro, unitamente ai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione.
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. L'ufficio competente, deve compilare e firmare il verbale di presa in consegna del cadavere che deve essere spedito al Comune di provenienza del defunto.

Art.10 Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dalla competente direzione comunale.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri e di resti mortali.

3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di adeguato spessore, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.46.

Art.11 Trasporto di persone decedute fuori abitazione

1. Quando non ostino disposizioni di legge il Sindaco può autorizzare il trasporto del defunto dal luogo di decesso all'abitazione entro il territorio del Comune.

2. Quando ricorrono circostanze particolari o nel caso di speciali onoranze, il Sindaco può autorizzare anche il trasporto ad altra sede diversa dall'abitazione del defunto; il corteo funebre deve muovere da detta sede.

3. I cadaveri di persone decedute nelle proprie abitazioni, negli ospedali, istituti o luoghi di ricovero, per i quali non siano stati richiesti i funerali, vengono trasportati direttamente al Cimitero di competenza territoriale ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento.

Art.12 Controllo dei feretri- Targhetta di riconoscimento

1. Il piano esterno superiore di ogni feretro deve recare infissa apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Il responsabile del servizio di custodia presso il cimitero di destinazione accerta se il feretro risponda alle norme di legge.

Art.13 Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.18.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).

3. il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

Art.14 Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art.30 del D.P.R.285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli artt.18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, è apposto un sigillo.

Art.15 Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 e dai Decreti Ministero della Salute del 7.2.2002, 9.7.2002 e del 12.4.2007.
2. Qualora un cadavere già sepolto, venga esumato o estumulato, previa autorizzazione della competente direzione comunale, per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della Azienda U.S.L.n.103 ct
3. Qualora il cadavere provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche dei tipi di sepoltura cui è destinata.

Art.16 Ricevimento di cadaveri, resti mortali e ceneri

1. Fermo restando che per quanto possibile il responsabile del servizio di custodia deve presenziare alle operazioni di maggior rilievo o comunque, quando richiesto dalla Legge, è data facoltà al medesimo di delegare in sua rappresentanza altro operatore cimiteriale
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti ossei, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.

Art.17 Tipi di sepolture

1. Le sepolture nei cimiteri possono essere ad inumazione o a tumulazione.

Sono ad inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari.

Per tutto quanto attiene lo svolgimento e le modalità delle sepolture ad inumazione ed a tumulazione si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.9.1990 n.285).

2. Competono al personale comunale addetto al cimitero le operazioni inerenti il seppellimento nelle sepolture ad inumazione, nonché la posa dei feretri nelle sepolture a tumulazione e la sigillatura dei colombari, ossari e cinerari.

3. Competono anche a detto personale le operazioni di assistenza muraria, la rimozione di lapidi e monumenti necessarie alla tumulazione di cadaveri, resti e ceneri in tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ecc.

Art.18 Forniture e trasporto gratuito dei feretri - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazioni o cremazione per cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è stabilito in base ai parametri per le prestazioni socio-assistenziali dettati annualmente con specifico atto deliberativo dall'Amministrazione Comunale.

2. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma precedente i trasporti funebri sono a carico del Comune e comunque effettuati in modo decoroso. Sono in tal caso esclusi servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo dei cadaveri, di feretro diverso da quello fornito ai sensi del comma precedente, la sosta lungo il percorso.

3. Le ditte autorizzate per ogni trasporto da effettuare sul territorio comunale sono tenute a versare un diritto fisso nella misura che viene indicata nel tariffario allegato al presente Regolamento.

4. Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune o all'Estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto su strada, è dovuto al Comune da parte dell'impresa funebre che esegue il trasporto stesso, sia di partenza che di arrivo, un diritto fisso, nella misura stabilita dal tariffario allegato al presente Regolamento di Polizia Mortuaria, in applicazione nella norma di cui all'art. 19, 3° comma D.P.R. 10 Settembre n. 285.

5. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

6. Sono altresì a carico del Comune i servizi di cremazione, inumazione in campo comune, con relativa fornitura del feretro, ed esumazione, nel caso di cadavere di persona indigente o

appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari salvo, in quest'ultimo caso, la facoltà per il Comune di porre a carico dei familiari le spese sostenute.

TITOLO II SEPOLTURE

Capitolo 4 SEPOLTURE AD INUMAZIONE

Art.19 Sepoltura ad inumazione: disposizioni generali

1. L'inumazione è la sepoltura in terra. L'inumazione è il tipo di sepoltura a pagamento che viene di norma praticato quando non sia richiesta una diversa sepoltura. Può essere gratuita qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art.21.

2. Nelle sepolture ad inumazione è vietata la sovrapposizione di feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali e ceneri di cadaveri cremati.

3. Ogni fossa di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici. Sul cippo, le cui caratteristiche dimensionali e di materiale sono definite da apposita disposizione della competente direzione comunale, è riportata l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Ai privati non è consentito scegliere soluzioni diverse né collocare sulle sepolture lapidi, lastre sepolcrali, ecc.

4. Nel Cimitero Comunale non possono essere ammessi monumenti che coprano gran parte della superficie del tumulo.

Non è ammesso altresì, l'uso di inerti (breccia, sabbia, pietrisco) intorno o sopra la tomba in quanto tali materiali non permettono la mineralizzazione dei cadaveri nei tempi di rotazione previsti.

Si consiglia la posa in opera del monumento dopo trascorsi 7 (sette) mesi dalla data di inumazione; nel caso in cui questo venisse montato non rispettando tale periodo e si dovessero verificare movimenti, il nuovo posizionamento in opera del monumento dovrà essere eseguito a cura e spese dei familiari del defunto.

E' obbligatorio che sul monumento funebre siano scritti nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Nelle sezioni che si andranno ad utilizzare o riutilizzare per intero (nelle altre potrà essere concesso copritomba simile a quelli esistenti nel cimitero sempre che la superficie coperta non sia maggiore di 2/3 di quella totale) .

a) i monumenti non potranno avere una base maggiore di cm. 70x 40 spess. 5/6 cm., su di essa sarà possibile realizzare un piccolo monumento, un portavasi e l'eventuale lampada votiva, lasciando libera da ogni o qualsivoglia ingombro l'area rimanente;

b) l'unico materiale d'opera ammesso sarà la pietra lavica o marmo bianco;

c) l'area esterna alla base di cm.70x40 dovrà essere piantumata a verde (erba) ed allineata con l'andamento naturale del terreno.

La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. n.285/1990.

Art.20 Aree destinate ad inumazione

1. Il cimitero dispone di campi destinati alla inumazione di cadaveri di adulti ,bambini e nati morti.
2. Nel cimitero sono inoltre previsti spazi per l'inumazione di feti, di prodotti del concepimento, e di arti provenienti dagli ospedali. In questi casi il seppellimento viene effettuato in forma "anonima".
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri le misure delle fosse, per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90.

Art.21 Scadenza delle sepolture ad inumazione

1. Il tempo ordinario di inumazione comune è di dieci anni. La scadenza delle sepolture ad inumazione è di norma decennale. .

Ai fini della sistemazione dei resti mortali dei propri congiunti nelle cellette ossario, al termine delle sopraindicate scadenze, gli interessati dovranno presentare apposita istanza al sindaco prima della scadenza stessa.

Art.22 Tariffe per l'inumazione

Le tariffe per l'inumazione in campo comune sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Capitolo 5 SEPOLTURE A TUMULAZIONE

Art.23 Sepolture a tumulazione: disposizioni generali

1. La tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari, costruite dal Comune o dai concessionari di aree in apposite aree per conservarvi per un periodo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme e le eventuali speciali prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti (di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità n.24/93).

4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro, (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità n.24/93).

Art. 24 Scadenza delle sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata cinquantennale, ad esclusione delle ceneri e resti mortali che possono avere anche durata venticinquennale, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.

Art.25 Sepolture a tumulazione: modalità di costruzione delle tombe in muratura

1. Le tombe in muratura devono eseguirsi in perfetta regola d'arte e secondo quanto prescritto all'art. 76 D.P.R. 285/1990. La costruzione deve avvenire in modo da permettere normalmente l'introduzione dei cadaveri anche senza la manomissione dei viali.

2. Non è ammessa la sovrapposizione di due o più tombe a sarcofago, comunemente dette "tombe murate".

Art.26 Posa delle croci, lapidi, cippi o monumenti-Disposizioni generali

1. Il collocamento delle croci, lapidi, cippi o monumenti è concesso, purché eseguito ed approvato ai termini del presente articolo, alle seguenti condizioni:

a) nei tumuli predisposti nei riquadri, purché tali manufatti non occupino un'area superiore a m. 0,80 x 1,80;

b) Nelle tombe murate dei viali (lastroni) purché gli stessi manufatti siano collocati ai margini dei lastroni stessi così da non ingombrare il passaggio di persone e di mezzi.

Nei lastroni potrà pure essere permesso il collocamento di croci o piccoli monumenti, a condizione che la loro base non si occupi più di un terzo del lastrone; nei lastroni cimiteriali tali monumenti non dovranno essere però fissati ai lastroni.

E' però permesso collocare nei lastroni oggetti mobili (vasi da fiori, portavasi, lumi e simili) purché essi, comprese le lapidi o gli eventuali monumenti, non occupino più di metà del lastrone.

c) nei colombari: all'opposizione, sulle lapidi di chiusura dei loculi, di piccoli portavasi o portalampane in metallo od altro materiale, purché esse non sporgano sopra le fasce separanti i vari loculi.

2. Sulle sepolture a tombe murate è fatto obbligo di posare, entro sei mesi la lastra di chiusura del loculo secondo le modalità e le caratteristiche previste dal presente articolo.

3. Nel caso di inadempimento entro il termine stabilito, verrà tolto il segno provvisorio eventualmente collocato sulla sepoltura la cui concessione verrà dichiarata decaduta ed il Comune potrà disporre per la traslazione del cadavere in campo comune o la trasformazione dei resti mortali e delle ceneri nell'ossario comune del cimitero. In tali casi il Comune restituirà al concessionario o suo successore il 50% della tariffa versata per la concessione della sepoltura decaduta.

4. La posa dei monumenti e lapidi è subordinata alla presentazione di apposita istanza nonché al rilascio del relativo nulla osta da parte della Direzione comunale competente in materia di Edilizia e Cimiteri.

5. La domanda dovrà essere corredata da un disegno quotato in triplice copia, dovrà essere specificato il tipo di materiale da usare, gli accessori, le epigrafi, nonché l'indicazione della ditta assuntrice dei lavori. E' prescritta, per le statue, bassorilievi e figure in genere, la presentazione di tre fotografie o di un disegno (in triplice copia), da cui si possono desumere le caratteristiche, anche volumetriche, dell'opera.

6. Sui monumenti e lapidi è fatto obbligo di iscriverne il cognome ed il nome del defunto (o dei defunti), nonché l'indicazione dell'anno di morte; non sono ammesse scritte o targhe pubblicitarie di qualsiasi tipo o natura e fotografie ed epigrafi a ricordo di cadaveri, resti, ceneri non ivi sepolti.

7. Il concessionario ha l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate. In caso di inottemperanza i lavori potranno essere effettuati dall'amministrazione comunale con addebito delle spese sostenute.

Art.27 Cappelle di famiglia: modalità per la presentazione dei progetti

e l'esecuzione delle opere

1. Il comune, secondo le procedure di pianificazione previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o ad enti, residenti in Militello vc, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione sia di inumazione. Vengono altresì posti in concessione, con pari modalità, manufatti già realizzati per la tumulazione dei cadaveri.

2. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.

3. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone ed al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dei successivi e connessi adempimenti, la consistenza dei quali viene determinata con propri atti dalla Civica Amministrazione.

4. L'amministrazione comunale determina con appositi provvedimenti i settori nei quali la concessione di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico-artistico esistente, è subordinata all'impegno di costruzioni di manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo alle strutture circostanti.

5. Le domande per la costruzione di cappelle di famiglia devono essere firmate dal concessionario, corredate dalle relative tavole progettuali (in triplice copia) contenenti una dettagliata descrizione dell'opera progettata soprattutto in riferimento alla qualità dei materiali da impiegare, al loro

spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate, il tutto in scala non inferiore a 1: 50. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

6. Ai tipi di assieme si uniranno i dettagli dei principali particolari costruttivi di natura decorativa, in scala non inferiore a 1: 20, a richiesta, dovrà essere presentato per maggiore evidenza, oltre al progetto, un bozzetto o modello tale da offrire un'idea chiara e fedele del monumento nel suo complesso. E' prescritta la presentazione dei tipi dettagliati dei cancelli, inferiate, vetrate, e di ogni decorazione.

Tutti i disegni devono recare la firma del progettista (ingegnere, architetto, geometra o perito edile, secondo le rispettive competenze), del direttore dei lavori, nonché dell'esecutore, la cui firma dovrà essere depositata in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Dovrà pure indicarsi il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, pittura, di mosaico o comunque di rilevante importanza decorativa. Dovranno, infine essere presentate fotografie del bozzetto o disegni formato 18x24 (a colori quando riguardino opere di pittura o mosaici) in un monumento sufficiente alla valutazione tecnico-artistica del bozzetto o modello al fine della preventiva approvazione della Commissione Edilizia.

7. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati per l'approvazione entro un anno dalla data di concessione dell'area, mentre la costruzione dell'opera, che avrà necessariamente inizio entro i termini di validità dell'autorizzazione del Comune secondo quanto previsto dalla vigente legge urbanistica e dal Regolamento Edilizio Comunale, dovrà essere portata a termine entro e non oltre un due anni dalla data di inizio dei lavori.

Nessuna modifica può effettuarsi, rispetto al progetto originale autorizzato dal Comune, né durante il corso dei lavori, né ad opera ultima, senza averne previamente chiesta ed ottenuta l'autorizzazione con le modalità di cui ai precedenti articoli.

Se il Concessionario rinuncia all'area cimiteriale assegnata prima del rilascio della Concessione Edilizia Cimiteriale, al Concessionario sarà rimborsata il 90% della somma precedentemente versata.

Se l'approvazione del progetto non viene ottenuta o se, approvati i tipi, l'interessato non dà inizio alla costruzione dell'opera entro il termine fissato dal presente articolo, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo di indennizzo per il subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il 25% dell'importo versato, restituendo invece il 75% dell'importo versato per la concessione dell'area.

8. Qualora un concessionario, iniziati i lavori di costruzione di una cappella di famiglia, non li porti ad ultimazione entro il termine previsto, perde il diritto d'uso e l'area concessa rientra nella disponibilità del Comune, il quale rimborserà la metà del corrispettivo versato per la concessione dell'area stessa.

Il concessionario dovrà inoltre, a propria cura e spese, rimuovere le opere costruite e ripristinare il terreno entro due mesi dalla scadenza del termine anzidetto, in mancanza di che perderà il diritto al rimborso dell'altra metà del valore dell'area.

9. Il Comune potrà autorizzare la cessione di dette opere incomplete ad altro concessionario, che a sua volta ottenga dal Comune la concessione dell'area relativa e si impegni ad ultimare la costruzione entro il termine che verrà stabilito dai competenti uffici comunali.

10. Il deposito cauzionale a titolo di garanzia di cui al presente articolo viene rimborsato dopo il collaudo effettuato dal personale tecnico della direzione comunale competente in materia di Edilizia e Cimiteri (con l'accertamento che le opere costruite sono in tutto conformi a quelle indicate nel progetto presentato ed approvato) e dopo la consegna al responsabile del servizio di custodia della chiave della cappella, unitamente ad un prospetto indicante il numero e l'ubicazione dei loculi.

11. Qualora l'opera eseguita non corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto, il deposito di cui sopra viene incamerato dal Comune, salva ogni altra sanzione consentita dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

12. Le aree per erezione di Cappelle mortuarie private, sono concesse di volta in volta dall'Amministrazione Comunale una volta approvato dal Consiglio Comunale il Piano Regolatore del Cimitero, su domanda degli interessati e su presentazione dei bozzetti relativi. Esse sono di un'unica tipologia :

Tipo A- superficie. Approssimativa mq. 10,00

I relativi prezzi sono stabiliti dall'amministrazione comunale. Nella relativa costruzione, il concessionario non potrà in nessun caso occupare una superficie maggiore di quella assegnatagli né fare opere di qualsiasi natura ad una profondità maggiore di metri 3,70 sotto il piano del terreno circostante.

13. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella.

14. L'onere economico della sepoltura e della esumazione è a carico del concessionario avvalendosi del servizio istituito dal Comune.

15. Il 30% della somma versata per la concessione dell'Area dovrà essere accantonata ed iscritta in Bilancio per la Manutenzione Interna ed Esterna del Cimitero (Viali-Aiuole).

Art.28 Prescrizioni particolari da osservare nel corso dei lavori

1. Nell'interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro il personale tecnico comunale riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, è fatto preciso obbligo di usare ogni cautela per evitare che vengano imbrattati o guastati i muri, gli zoccoli, le piantagioni, i viali, i monumenti, ecc. nonché di provvedere - ad opera ultimata - ai necessari lavori di ripulitura e ripristino della circostante proprietà comunale o privata.

3. Il concessionario e l'esecutore dei lavori saranno ritenuti responsabili in solido di tutti i danni che venissero arrecati, in corso d'opera e in diretta conseguenza dei lavori medesimi, alla proprietà comunale o ai manufatti dei privati.

Le varie ditte dovranno utilizzare per la preparazione di calcestruzzo ed altri lavori l'apposita area loro destinata all'interno del Cimitero, dove dovranno pure depositare le tombe da montare.

La terra ed i rottami di rifiuto provenienti dalla costruzione di cappelle, edicole o monumenti dovranno essere sollecitamente asportati dai Cimiteri a cura e spesa dell'esecutore dei lavori, od ammassati nei luoghi e nei modi che verranno indicati dal responsabile del servizio di custodia.

4. E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi. Per motivi di decoro, vista la grande affluenza di visitatori nel corso delle festività dei Defunti è vietato lo svolgimento di qualsiasi lavoro da parte di ditte e/o privati all'interno dei Cimiteri dal 21 Ottobre al 7 Novembre. E' altresì vietata nel periodo in oggetto l'introduzione dell'interno del Comune stesso di materiali anche per tombe individuali.

5. Nella posa dei monumenti non è consentito invadere gli spazi di interesse comune circostante, in particolare è vietata la formazione di pavimentazioni in genere debordanti i monumenti stessi. Il Comune si riserva di far rimuovere o rinnovare a spese dei concessionari o loro eredi, quando essi non vi provvedano direttamente, i monumenti e accessori indecorosi, non regolamentari (e tali saranno considerati quelli realizzati in difformità alle misure prescritte ed ai progetti autorizzati) ed ogni qualsiasi opera realizzata in contrasto col presente Regolamento. Il Comune adotterà comunque tutti i provvedimenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti o pregiudicare la sicurezza delle persone ed il decoro del cimitero.

6. Le imprese incaricate della esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di preavvertire, anche telefonicamente, il responsabile del servizio di custodia circa il giorno e l'orario di introduzione nei cimiteri dei materiali da impiegare nella costruzione, al fine di consentire l'opportuno controllo dei materiali stessi.

Art.29 Epigrafi

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto a inscrivere il nome, in cognome e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti o le ceneri si riferiscono. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo.

2. L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura.

3. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti o alla sacralità del luogo.

4. Nei luoghi destinati all'esclusiva conservazione delle ceneri non possono essere collocati contenitori per fiori o foto dei defunti di tipologia diversa da quella consentita dall'Amministrazione Comunale. Gli uffici competenti dispongono la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni previste.

Art.30 Tariffe per le tumulazioni

Le tariffe per le tumulazioni sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Capitolo 6 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.31 Esumazioni ordinarie

1. L'esumazione è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.
2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n.10 del 31.7.1998 e D.P.R. n 254 del 15.7.2003.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

Art.32 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'elenco è a disposizione dei cittadini presso l'ufficio competente e vengono altresì collocati appositi cartelli direttamente sui campi da esumare e tramite altre forme di pubblicità ritenute idonee.
2. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio, e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato domanda di inumazione. A coloro che abbiano diritto è consentito di assistere all'operazione di verifica.
3. Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione.
4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

Art.33 Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione, di un cadavere si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dalla normativa nazionale agli artt.83 e 84 del D.P.R. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura o per cremazione. Si può effettuare solo nei mesi previsti dalle normative vigenti.
3. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della Azienda U.S.L. n.103 di catania
4. La mancata esumazione è comunque soggetta a pagamento.

Art.34 Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono previo provvedimento del Sindaco; sono eseguite alla scadenza della concessione come previsto dal successivo articolo 59. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero gli elenchi con l'indicazione delle scadenze delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
2. Le estumulazioni ordinarie sono effettuate a cura degli operatori cimiteriali.

Art.35 Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere della concessione. Le estumulazioni straordinarie si eseguono previo provvedimento del Sindaco su ordine dell'Autorità Giudiziaria, su richiesta dei familiari o di chi ne ha diritto ove si voglia spostare un cadavere per dargli una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarlo (art. 88 D.P.R. 285/90) e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
2. Le estumulazioni straordinarie sono effettuate a cura degli operatori cimiteriali e debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario dell'Azienda U.S.L. n 103 di catania.
3. La mancata estumulazione è comunque soggetta a pagamento.

Art.36 Raccolta dei resti ossei

1. Sono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Le ossa che si rinvengono sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono cremati.
3. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.

Art. 37 Resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.
2. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere i trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria sono:
 - a) permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b) trasferimento in altra fossa, nello stesso o in altro campo di inumazione;
 - c) cremazione.
3. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere i trattamenti consentiti per i resti mortali all'estumulazione ordinaria sono:
 - a) inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa). Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno;
 - b) cremati, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco. Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno, in conformità all'art.3, comma 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

5. Il trattamento dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari o lo aventi causa, viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.

6. Per effettuare le suddette operazioni cimiteriali sono necessarie le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione, all'esumazione, all'estumulazione, alla cremazione di resti mortali rilasciate dalla competente Direzione comunale.

Art.38 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

La gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali deve essere conforme a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 15.7.2003 n.254.

Art.39 Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

1. Le tariffe per le esumazioni e le estumulazioni sono stabilite dalla Giunta Comunale.

TITOLO III CONCESSIONI

Capitolo 9 CONCESSIONI CIMITERIALI E TARIFFE

Art.40 Tipi e durata delle concessioni

1. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata cinquantennale, hanno carattere privato e sono soggetto al pagamento di una tariffa. Le relative concessioni sono le seguenti:

a) aree per edicole (comunemente chiamate cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in 99 anni ed è rinnovabile;

b) aree per tombe individuali in muratura (comunemente chiamate tombe murate). La durata della concessione è fissata in anni 50 e non è rinnovabile;

c) colombari, per i quali la durata della concessione è fissata in anni 50 e non è rinnovabile;

d) cellette ossario, (comunemente chiamate "per resti mortali") per i quali la durata della concessione è fissata a richiesta e a scelta degli interessati in anni 25 o 50 ed è rinnovabile salvo indisponibilità di posti. Nei cimiteri rurali la concessione non è rinnovabile, ma su richiesta degli

aventi titolo possono essere inserite all'interno di altra sepoltura preesistente fino alla scadenza della concessione;

e) cellette cinerarie, per i quali la durata della concessione è fissata in 25 o 50 anni e non è rinnovabile.

Per le caratteristiche dei feretri valgono le norme previste dal vigente Regolamento di Polizia mortuaria.

Art. 41 Concessione area a persone illustre o decedute in circostanze drammatiche

L'amministrazione Comunale si riserva (al di fuori delle normali graduatorie) la facoltà di concedere suoli per la costruzione di monumentini commemorativi di uomini illustri o di persone la cui scomparsa sia avvenuta in circostanze drammatiche. Il prezzo delle concessioni dell'area è stabilito dalle tariffe, determinate con deliberazione consiliare, vigenti all'atto dell'assegnazione della concessione. La concessione del manufatto e la costruzione è a carico dei congiunti.

Art. 42. Edicole (Cappelle di famiglia)

1. **Concessione dell'area:** all'atto della presentazione della domanda per la concessione di un'area per la costruzione di un'edicola di famiglia, dovrà essere versato l'intero importo del corrispettivo previsto dalle tariffe vigenti. L'atto di concessione dell'area verrà redatto e sottoscritto dalle parti non appena effettuati i versamenti sopra specificati.

2. **Manutenzione ordinaria e straordinaria.** I concessionari delle cappelle di famiglia o loro successori od aventi diritto, sono tenuti in solido:

a) a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni;

b) ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno o necessario prescrivere per ragioni di decoro, sicurezza o igiene;

c) a rimuovere eventuali abusi.

Nei casi indicati alle lettere a) e b), i concessionari, prima di procedere all'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere regolare autorizzazione dal Comune.

3. **Sanzioni per mancata manutenzione:** in caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma si procederà nei termini previsti dall'art.27 c.7 del presente Regolamento. Qualora la costruzione, in tutto o in parte, risulti indecorosa o pericolante, l'amministrazione Comunale potrà sospendere la tumulazione di cadaveri, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

4.1. **Diritto di sepolcro:** il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto ed è riservato alla persona del concessionario, a quella della propria famiglia ovvero a quelle indicate dal

concessionario medesimo nell'atto di concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro.

4.2. All'atto della concessione, il concessionario dovrà indicare distintamente i nominativi delle persone da tumulare, in caso di morte, nella cappella di famiglia (si tratterà di appartenenti al nucleo familiare, di parenti, di affini o di estranei ai quali il concessionario sia legato da particolari vincoli affettivi). Nel caso che il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili saranno riservati agli appartenenti al gruppo familiare, intendendosi per questi ultimi (senza alcun titolo di precedenza fra di essi):

a) il coniuge del titolare (oppure dei titolari, allorché la concessione sia intestata a più di una persona);

b) i figli del titolare (o titolari), i discendenti diretti ed i loro coniugi;

c) gli ascendenti diretti del titolare (o titolari);

d) i fratelli e le sorelle del titolare (o titolari) ed i loro coniugi.

4.3. Il primo concessionario o titolare (e non anche i suoi successori ereditari) può, successivamente all'atto di concessione, determinare l'assegnazione di posti a persone non indicate nominativamente nell'atto originario mediante apposito atto di rettifica.

4.4. Quando l'indicazione nominativa non sia stata fatta dal primo concessionario secondo quanto disposto nel presente articolo, potrà essere consentita, in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare della tomba, la tumulazione in cappella anche di persone estranee, a condizione che venga corrisposto al Comune per ciascun cadavere il corrispettivo di un posto in colombari corrispondente per posizione e riferito al cimitero di pertinenza.

4.5. In ogni caso, il diritto di tumulazione è consentito fino al completamento della capienza del sepolcro.

5. Controversie relative al diritto di sepolcro: le controversie fra i titolari di diritti di sepolcro saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Nel frattempo la tumulazione verrà consentita a titolo meramente provvisorio.

6. Ammissione di cadaveri o resti provenienti da fuori Comune: nelle cappelle di famiglia, sono ammessi i cadaveri, le ceneri o resti delle persone, ovunque decedute o già sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme riguardanti il diritto di sepolcro di cui al presente articolo del presente Regolamento.

7.1. Successione nella concessione: i diritti e gli obblighi inerenti alle concessioni per sepolture di famiglia sono trasmissibili secondo le norme di cui al Libro II° del Codice Civile. I trapassi per successione devono essere comprovati da titoli regolari (atto notarile o attestazione giudiziale) dai quali risultino le successioni stesse. Se la successione è testamentaria, è richiesto l'estratto del relativo atto.

7.2. Se i nuovi titolari per successione sono più di uno, questi debbono designare entro un anno, e comunque prima che venga compiuto qualsiasi atto di disposizione sulla sepoltura, uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. La presa d'atto da parte del Comune, a tutti gli effetti, del trapasso, è subordinata all'esecuzione dei lavori di manutenzione che eventualmente si

rendessero necessari - a giudizio del Comune - per ragioni di decoro, di igiene e di sicurezza. I documenti relativi ai trapassi saranno conservati negli atti del Comune.

Art.43 Colombari e tombe individuali in muratura a terra "tombe murate"

Norme per la concessione: non è ammessa la concessione in disponibilità a persone viventi. Nei colombari e nelle tombe murate è ammesso il collocamento dei resti mortali e delle ceneri di altri cadaveri (diritto ossario o cinerario).

Art.44 Ossari e cinerari

1. **Norme per la concessione:** le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco i resti dei cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura.

3. Ogni ossario (e celletta cinerario) raccoglie, di norma, i resti mortali e le ceneri di una sola persona; tuttavia, per i parenti fino al 2° grado e per i coniugi, è ammesso l'abbinamento dei resti mortali e delle ceneri (diritto ossario e cinerario); in tale caso dovrà essere versata al Comune per l'ulteriore diritto una somma stabilita dalla Giunta Comunale.

4. Le cellette ossario e cinerario non possono essere accordate in disponibilità ma solo all'atto della richiesta di tumulazione dei resti mortali e delle ceneri.

Art.45 Atto di concessione

1. La concessione di sepoltura a tumulazione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice civile, risultare da apposito atto da stipularsi fra il comune ed il concessionario.

Solo con la stipulazione dell'atto, il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione secondo le vigenti tariffe comunali;
- b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali.

2. Inoltre, per le cappelle di famiglia, il concessionario deve versare, oltre ai corrispettivi di cui sopra, un deposito cauzionale a garanzia per la costruzione dei monumenti e delle opere edili nella misura fissata dalla Direzione comunale competente in materia di edilizia e cimiteri, che valga anche a risarcire gli eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o a sepolture private.

Art.46 Decorrenza delle concessioni - possibilità di rinnovo- scadenza

1. I vari tipi di concessione decorrono dalla data di registrazione della concessione.
2. Alla scadenza delle concessioni di aree per edicole, i concessionari o loro successori potranno chiedere il rinnovo per un altro periodo di pari durata. Il rinnovo verrà accordato previo pagamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta ed a condizione che l'edicola si trovi in buono stato di manutenzione; in alternativa al rinnovo potrà essere richiesta in concessione (a pagamento) una celletta ossario per ogni cadavere tumulato nella sepoltura scaduta.
3. Alla scadenza delle concessioni dei colombari e delle "tombe murate" i concessionari o loro successori potranno chiedere in concessione (a pagamento) una celletta ossario per ogni cadavere tumulato nella sepoltura scaduta.
4. Alla scadenza delle concessioni per urne cinerarie le ceneri del defunto saranno depositate presso il cinerario comune all'interno dell'area crematoria oppure conservate, su richiesta degli aventi titolo, all'interno di altra sepoltura preesistente fino alla scadenza della concessione.
5. In tutti i casi, qualora a seguito delle estumulazioni i cadaveri non risultassero mineralizzati, saranno inumati nel campo di consumazione del cimitero per consentire il completamento del processo di mineralizzazione.
6. Le sepolture, oggetto delle concessioni scadute, rientreranno nella libera disponibilità del Comune.

Art.47 Scadenza delle concessioni- recupero dei materiali

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture sia ad inumazione sia a tumulazione, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla sepoltura - eccettuati i ritratti- passeranno in proprietà del Comune.
2. E' peraltro in facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della anzidetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi ed alla loro importanza artistica e storica.
3. Tutto ciò che cadrà in proprietà del Comune sarà avviato come materiale di recupero, a cura del Comune stesso, quando non si ritenga opportuno di utilizzarlo per costruzioni, riparazioni, manutenzioni o abbellimenti dei cimiteri. In ogni caso le opere di pregio artistico o storico o ambientale per le quali non sia stata rinnovata la concessione saranno mantenute in loco. Il loro restauro e la manutenzione sono a carico dell'Amministrazione comunale. La valutazione del pregio, artistico o storico o ambientale è demandata alla competente Soprintendenza.

Per le Cappelle di famiglia l'Amministrazione deciderà caso per caso, ed a suo insindacabile giudizio, della loro riutilizzazione sempre restando esclusa ogni destinazione speculativa.

Ai fini della sistemazione dei resti mortali dei propri congiunti nelle cellette ossario, gli interessati dovranno presentare apposita istanza alla Direzione comunale competente in materia di servizi cimiteriali prima della scadenza della concessione.

Art.48 Tariffe

Le tariffe per le concessioni cimiteriali sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Capitolo 9 ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art.49 Illuminazione votiva

1. Il servizio di installazione e gestione degli impianti d'illuminazione votiva nei Cimiteri Comunali è gestito in economia dal Comune o mediante le altre forme di gestione previste dall'art.112 e seguenti del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 18.8.2000, n. 267. Le norme che regolano detto servizio saranno stabilite dal capitolato di appalto e dalle condizioni generali di abbonamento allegati al relativo contratto.

2. Il servizio di gestione lampade votive dei cimiteri del Comune, comprende la progettazione, realizzazione, certificazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

2.1. Per gestione e manutenzione ordinaria si intendono le seguenti prestazioni elencate in via indicativa e non esaustiva:

- Il mantenimento di accensione costante degli impianti di illuminazione votiva;
- La sostituzione delle lampade, porta-lampade, linee di adduzione alla rete dorsale e degli apparati esistenti nei quadri di distribuzione e controllo;
- La sostituzione di trasformatori di corrente di qualsiasi tensione e potenza;
- La bollettazione annuale;
- La cessazione del servizio con rimozione dell'impianto sia se richiesta dell'utente che per operazioni di esumazione e/o estumulazione e traslazione;
- Gli allacci su richiesta di nuove utenze;
- Il mantenimento in sicurezza di tutti gli impianti esistenti.

I lavori di manutenzione ordinaria, la tipologia, le modalità di esecuzione e le tempistiche saranno decisi dal Gestore, fatto salvo il diritto del Comune al controllo e monitoraggio dei lavori.

Tutti i materiali sostituiti devono rispondere alle norme vigenti ed a quelle eventualmente emanate nel corso del presente contratto e devono essere certificati dal Gestore al momento dell'installazione; copia della certificazione deve essere inviata al funzionario comunale incaricato del controllo del servizio.

2.2. I lavori di manutenzione straordinaria sono a carico del Gestore e riguardano le seguenti prestazioni sotto elencate in via indicativa e non esaustiva:

- Il mantenimento in funzione di tutte le linee dorsali di alimentazione;
- Il cambio anche totale delle linee dorsali in caso di ammaloramento tale da non poter essere ripristinate;
- La sostituzione totale di quadri di distribuzione e loro componentistica in caso di non riparabilità;
- L'estensione di nuove linee per nuovi allacci;
- Il rifacimento di nuove linee su campi di inumazione;
- La messa in sicurezza di tutti gli impianti esistenti riconducibile in:
 - messa a norma dei quadri elettrici di distribuzione con tensione di 220 volt. e loro certificazione;
 - sostituzione di tutti i trasformatori di tensione che non posseggano il doppio isolamento;
 - protezione delle linee di bassa tensione in modo da rendere impossibile la propagazione di tensione di 220 volt lungo le linee di distribuzione;
 - installazione e controllo di protezione di messa a terra degli impianti.

Tutti i materiali sostituiti devono rispondere alle vigenti ed emanande leggi e devono essere certificati dal Gestore al momento dell'installazione; copia della certificazione deve essere inviata al funzionario comunale incaricato del controllo del servizio.

3. Di norma l'illuminazione votiva è di tipo elettrico. Solamente nei cimiteri non forniti di impianto di illuminazione votiva di tipo elettrico è consentita l'illuminazione votiva stabile ad olio o cera.

4. Coloro che richiedono il Servizio lampade votive per i propri defunti devono rivolgerne domanda dichiarando di accettare tutte le norme del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, o in sua vece il Gestore, previo parere vincolante del Comune a mezzo dei servizi competenti, si riserva la facoltà di non dar luogo alla concessione, nei casi in cui l'esecuzione degli allacciamenti presenti particolari difficoltà tecniche.

5. E' vietato l'utilizzo di energia elettrica per uso diverso da quello delle lampade votive; è vietata la cessione diretta dell'allacciamento fra utenti; sono vietati l'asportazione e la sostituzione di lampade; è comunque vietata qualsiasi manomissione dell'impianto.

L'infrazione di uno dei suddetti divieti comporterà la revoca della concessione.

6. La concessione dell'illuminazione votiva è fatta per un periodo non inferiore ad un anno solare con decorrenza dal 1 Gennaio e scadenza 31 Dicembre dello stesso anno.

La concessione è tacitamente rinnovata di anno in anno, fino ad un massimo di 10 (dieci) anni o comunque fino al termine del periodo di sepoltura delle fosse comuni e di 50 (cinquanta) anni per le sepolture nei loculi, qualora non intervengano anticipate rinuncia o revoca da effettuarsi mediante lettera raccomandata almeno 2 (due) mesi prima della scadenza.

Nel caso che la concessione abbia inizio ad anno solare inoltrato, la prima scadenza è comunque riferita al 31 Dicembre dello stesso anno. Il canone di abbonamento è comunque annuale e deve essere corrisposto in unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ogni anno.

Nel caso di mancato pagamento del canone stesso, trascorsi 30 (trenta) giorni dal termine suindicato, verrà provveduto alla sospensione del servizio, senza alcun preavviso.

Trascorsi ulteriori 30 (trenta) giorni e permanendo il mancato pagamento del canone, la concessione sarà revocata.

Il canone potrà essere modificato annualmente dal Comune in seguito a sopravvenute variazioni dei costi di esercizio.

7. La domanda di concessione, da redigere in conformità alla norma sul bollo sull'apposito stampato, dovrà contenere quanto segue:

a) generalità indirizzo e codice fiscale del richiedente;

b) cimitero per il quale si richiede il servizio con il preciso riferimento alla tomba, loculo, cappella e urna cineraria ed al nominativo del defunto con indicazione della data di nascita e di decesso.

Alla domanda dovrà essere allegato l'attestato del versamento della somma dovuta per:

spese di allacciamento (oltre I.V.A.);

canone di abbonamento (oltre I.V.A.).

La domanda di concessione impegna il richiedente sin dal momento della presentazione.

Le eventuali modifiche, a richiesta degli utenti, su impianti esistenti saranno a loro totale carico con versamento anticipato della relativa spesa.

Le tariffe saranno stabilite dall'Amministrazione comunale.

8. L'energia elettrica viene erogata continuamente salvo eventuale sospensione per ragioni tecniche e salvo la mancanza di fornitura da parte dell'ENEL.

Nel caso di allacciamenti da eseguire per cappelle private, per ogni singola utenza dovrà essere corrisposto il contributo di allacciamento per lampada votiva speciale quale risultante dalla apposita tabella così come stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Nella installazione di nuovi impianti saranno a carico del Comune o del Gestore tutte le spese relative escluso quelle necessarie per la foratura dei monumenti cui l'utente dovrà provvedere direttamente ed a proprie spese.

9. Il Comune o il Gestore provvede alla manutenzione degli impianti compresa l'eventuale sostituzione delle lampade e/o portalampade guasti.

Il Comune e/o il Gestore avranno sempre la facoltà di ispezionare gli impianti in qualsiasi momento. A tal fine i proprietari delle cappelle private, utenti del servizio, sono obbligati ad indicare il loro recapito per consentire l'accesso all'interno delle cappelle stesse.

Nel caso di temporanea sospensione del servizio, per l'esecuzione di lavori e per mancata erogazione di energia elettrica da parte dell'ENEL, come del caso di sospensione del servizio per una durata continuativa non superiore a 6 (sei) mesi, l'utente sarà ugualmente tenuto al versamento del canone di abbonamento.

Nel caso di decesso del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al Comune e/o al Gestore del servizio di illuminazione votiva ai fini della variazione dell'intestazione. La concessione potrà essere richiesta dagli eredi e ad essi volturata.

Il ripristino dell'utenza soppressa per danni causati dal titolare della concessione o per sua morosità potrà avvenire solo dopo il rimborso dei danni o dopo la sanatoria della morosità, previo versamento della spesa di nuovo allacciamento.

Nel caso invece di rinnovo della concessione al termine dei 10 (dieci) anni, e dove non occorran particolari opere di modifica e di ripristino dell'allacciamento, sarà comunque dovuta la spesa relativa al nuovo allacciamento.

Per le concessioni in atto è immediatamente applicabile la presente normativa salvo rinuncia da parte degli interessati al servizio mediante lettera raccomandata al Sindaco entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla adozione del regolamento stesso.

10. Nei luoghi destinati all'esclusiva conservazione delle ceneri è consentito solo un tipo di illuminazione collettiva e perpetua a carico dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV POLIZIA DEI CIMITERI E DISPOSIZIONI FINALI

Capitolo 10 POLIZIA DEI CIMITERI

Art.50 Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stagionale fissato con ordinanza del Sindaco. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari. All'ora stabilita per la chiusura, i visitatori dovranno aver lasciato il Cimitero.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art.51 Divieti d'ingresso

1. E' vietato l'ingresso nel Cimitero:

- alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione;
- alle persone non decentemente vestite o comunque alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
- ai questuanti;
- alle persone aventi con sé cani o altri animali;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Art.52 Condotta all'interno dei cimiteri

1. Nei Cimiteri è vietato compiere qualsiasi atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:

- parlare a voce alta, ridere, cantare;
- fumare, consumare cibi o bevande;
- rimuovere e portare fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti, portafiori, oggetti ornamentali e lapidi senza debita autorizzazione e comunque danneggiarli;
- calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viali o viottoli;
- deporre sulle tombe fiori in vasi indecorosi, come barattoli di latta, ecc.;
- gettare sui viali o sui prati ramaglie, corone o fiori secchi, nastri, cartacce, ecc.;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei defunti;
- danneggiare o deturpare, manufatti o edifici;
- gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi contenitori;
- fotografare o filmare i cortei funebri o le operazioni cimiteriali o funerarie che si svolgono nel Cimitero;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;

- assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di chi non ha diritto;
- entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

Art.53 Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno dei Cimiteri devono essere autorizzate dal Sindaco.

Art.54 Divieto di attività commerciali e di propaganda

1. Nell'interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi.

Art.55 Circolazione dei veicoli

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi. Per motivi di salute o di età, il responsabile della custodia può concedere il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di appositi veicoli messi a disposizione. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso (carrozzelle) dei diversamente abili. In caso di inabilità temporanea che impedisca la deambulazione, può essere consentito l'accesso con gli appositi mezzi di cui sopra previa presentazione di certificato medico in carta semplice attestante l'impossibilità alla deambulazione.

2. Nell'interno dei Cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di materiali da utilizzare nei cimiteri. Gli automezzi di trasporto, il cui ingresso nei Cimiteri è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc.; possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti e sostare nel Cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

Art.56 Reclami

1. Gli eventuali reclami da parte dei cittadini per disfunzioni del servizio cimiteriale potranno essere indirizzati agli uffici comunali competenti anche tramite il responsabile del servizio di custodia che provvederà ad inoltrarli al responsabile AST.

Capitolo 11 DISPOSIZIONI FINALI

Art.57 Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n 267 del 18.8.2000 ed in rapporto alle funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile o i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.
2. I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura della U.S.L.

Art.58 Sanzioni

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. n.285/90 e s.m.i., le quali sono punite ai sensi dell'Art.107 del medesimo e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo delle sanzioni relative a tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento viene definito con apposito atto dall'Amministrazione Comunale.

Art.59 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle normative di legge e regolamentari in materia ed in particolare al Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265, al D.P.R.10 settembre 1990 n.285, alla L.30 marzo 2001 n.130 e loro successive integrazioni e modificazioni.
3. Si fa inoltre espresso riferimento alla L.9 gennaio 1951 n.204 in ordine all'esenzione dai normali turni di esumazione dei cadaveri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione.

Art.60 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dalla Giunta Municipale, con i poteri del Consiglio, in atto in vigore ivi incluse le relative modificazioni e/o integrazioni;

-le norme di polizia mortuaria contenute in provvedimenti amministrativi incompatibili con le disposizioni del presente regolamento;

-ogni altro atto, provvedimento, ordinanza in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento e qualunque disposizione contraria al presente Regolamento.

Art.61 Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.6 c.3 dello Statuto del Comune , ferma restando la pubblicazione della delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Art. 62 Norma finale

1. Per eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale provvederà agli opportuni adeguamenti che si rendono necessari.

99

Ai sensi dell'art.53 della legge 08 Giugno 1990,n. 142,come recepito con l'art. 1, lettera i), della legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere:

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA
INTERESSATA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere.

Favorevole
.....
.....
Militello V.C. 22/05/08

Il Responsabile dell'Area *[Signature]*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi sopra riportati;

Vista la superiore proposta;

Vista la legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 Dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.R. 23.12.2000, n. 30;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il seguente parere del Responsabile:

- il Responsabile Dell'Area Servizi Tecnici, per quanto concerne la regolarità tecnica "Favorevole";

A voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare i punti 1/2 della superiore proposta.

Di demandare tutti gli atti conseguenti e consequenziali al Responsabile dell'Area per i provvedimenti di competenza.

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
P.S. *Dr. Antonino Lisciandrano*

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.S. LO BIANCO SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Teresa Iocolano

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 Dicembre 1991, n. 44,

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 5 GIU. 2009 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma uno),

Con lettera n. _____ in data _____, è stata trasmessa ai capigruppo consiliari (art. 15, commi due e quattro),

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
..... Antonino Varchitta ...

IL SEGRETARIO GENERALE
.....

E' copia conforme all'originale.

Li.....

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal - 5 GIU. 2009 al 19 GIU. 2009 come previsto dall'art. 11 L.R. n. 44/91, a seguito degli adempimenti sopra attestati,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 15 GIU. 2009

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

IL SEGRETARIO GENERALE

..... Dot.ssa Teresa Iocolano



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Provincia di Catania

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N...25.... del Reg. Data...07/04/2011....	OGGETTO: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° 27 DEL 28/05/2009
--	---

L'anno DuemilaUndici il giorno Sette del Mese di Aprile alle ore 20,00 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			CONSIGLIERI		
	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Partenope Salvatore	X		Ferranti Salvatore	X	
Coniglione Carmelo	X		Gambera Mario	X	
Scirè Calabrisotto Antonio	X		Di Giorgi Bernardo	X	
Lo Bianco Salvatore	X		Cantarella Gino	X	
Fucile Giuseppe	X		Belluomo Marcello	X	
Greco Michele	X		Puglisi Lusi	X	
Lisciandrano Antonino	X		Calandra Salvatore	X	
Fucile Vittorio		X			
Assegnati	n.	15	TOTALI	14	1
In Carica	n.	15			

Presiede il Dr Lisciandrano Antonino, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Teresa Iocolano con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è pubblica.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri : Greco, Belluomo e Ferranti.

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco Lo Presti e gli Assessori Pollina, Ragusa, Messina e Barresi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

DELL'ASSESSORE AI SERVIZI CIMITERIALI: Dott.ssa Nicolina Messina-

DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI ED AMBIENTALI: Arch. Michele Dell'Uomini

PREMESSO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 28.05.2009 è stato modificato il Regolamento di Polizia Mortuaria;

- che: durante la stesura nel summenzionato Regolamento sono state appurate delle deficienze inerenti la mancata indicazione della voce "Loculi Cimiteriali", norme che regolano l'assegnazione dei loculi cimiteriali e lo svolgimento di operazioni cimiteriali;

PROPONE

1. Di inserire, in calce al Regolamento di Polizia Mortuaria di cui alla Delibera di C.C. n° 27 del 28.05.2009, al Capitolo n° 11, il seguente articolo

ART. 63

"LOCULI CIMITERIALI";

- Nel caso in cui l'assegnatario di un loculo cimiteriale venga trasferito in un cappella gentilizia o in una confraternita o in un altro Comune, il loculo cimiteriale ritorna nel pieno possesso di questo Ente, riconoscendo agli eredi dell'interessato, il diritto al rimborso secondo lo schema sottoelencato:

- da 0 a 5 anni con un rimborso pari al 75% sulla somma originaria di acquisto;
- da 5 a 10 anni con un rimborso pari al 50% sulla somma originaria di acquisto;
- da 10 a 15 anni con un rimborso pari al 25% sulla somma originaria di acquisto;

dopo 15 anni non si effettuerà nessun rimborso;

- Le nuove assegnazioni dei loculi cimiteriali potranno rispettare i vincoli parentali riferentesi esclusivamente alla moglie ed al marito, laddove possibile.

- Nel caso di trasferimento temporaneo di resti mortali, da un loculo ad un altro o da una tomba ad una altra o da una tomba ad un loculo o viceversa, il prezzo da corrispondere per il relativo trasferimento viene applicato solamente una volta.

- Tutte le operazioni cimiteriali, esumazioni ordinarie e straordinarie, estumulazione ordinarie e straordinarie, sepolture ad inumazione e a tumulazione e traslazione resti mortali, previa comunicazione, si effettueranno anche se i familiari non risultassero presenti.

2. Di modificare il Regolamento di Polizia Mortuaria che come in allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Che il presente atto non comporta parere contabile.

RGK

Si dà atto che risultano essere presenti all'appello nominale i consiglieri: Partenope, Coniglione, Scirè, Lo Bianco, Greco, Fucile G., Lisciandrano., Ferranti, Gambera, Di Giorgi, Cantarella, Puglisi, Belluomo e Calandra. Consiglieri Presenti n. 14, Assenti n.1.

Il Presidente passa alla trattazione del 3° punto (punto 9° dell'O.d.g.) avente ad oggetto:
“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° 27 DEL 28/05/2009

Chiesta e ottenuta la parola interviene.

ASSESSORE MESSINA: delucida la proposta deliberativa e spiega le motivazioni della modifica. Aggiunge altresì che da quando è stato approvato il regolamento non solo il servizio è nettamente migliorato ma si stanno anche evitando i debiti fuori bilancio.

Chiesta e ottenuta la parola interviene.

CAPO AREA SERVIZI TECNICI Arch. Dell'Uomini: con l'approvazione del regolamento sono stati risolte molte problematiche del servizio cimiteriale, tra cui i debiti fuori bilancio. Con questa modifica si sta cercando di invogliare il cittadino o l'assegnatario, dietro compenso, a lasciare il possesso del loculo che non viene usufruito dai famigliari del congiunto in quanto trasferito nella cappella gentilizia o in una confraternita o in un altro comune.

Chiesta e ottenuta la parola interviene.

CONSIGLIERE PARTENOPE: contesta quanto detto dall'Assessore Messina perché è sotto gli occhi di tutti che il servizio al cimitero è scadente, malgrado ciò gli oneri per il cittadino sono aumentate; il verde è inesistente e le stradine del cimitero sono perennemente sommerse di fiori marci e maleodoranti. Chiede il ritiro del punto per ulteriori chiarimenti sull'argomento.

Chiesta e ottenuta la parola interviene.

ASSESSORE MESSINA: replica al consigliere Partenope dicendo che adesso sono cambiate molte cose, infatti le tumulazioni e le estumulazioni vengono effettuate tramite la ditta specializzata, mentre prima i famigliari provvedevano persino a chiamare privatamente il muratore pagandolo di tasca propria. Dichiarò altresì che per il servizio cimiteriale non ci saranno debiti fuori bilancio, mentre prima non mancavano mai.

Chiesta e ottenuta la parola interviene.

CAPO AREA SERVIZI TECNICI Arch. Dell'Uomini: specifica che per aver maggior risparmio per l'Ente è stata attivata la procedura di imporre il prezzo del servizio alla Ditta, che in un certo senso ci si è riusciti. Parla sulle attrezzature che si dovrebbero comprare per migliorare il servizio cimiteriale, affermando che per il momento è impossibile acquistarli in quanto molto costose; per il futuro sta considerando il fatto dell'affidamento diretto del servizio cimiteriale, perché con la crisi che c'è il servizio è diventato ingestibile.

Chiesta e ottenuta la parola interviene.

CONSIGLIERE DI GIORGI: condivide il pagamento della tassa dei 100,00 €, , però si deve assicurare il giusto servizio. Anche se si trova d'accordo per il futuro di affidare il servizio, ribadisce di utilizzare per il servizio cimiteriale il personale comunale, anzi invita l'Amministrazione Comunale a

prevedere fin da adesso la spesa per l'acquisto degli strumenti necessari per un buon andamento servizio.
Chiesta e ottenuta la parola interviene.

CONSIGLIERE GAMBERA: chiede all'Assessore Messina delucidazioni sull'assegnazione dei loculi comunali.

Chiesta e ottenuta la parola interviene.

ASSESSORE MESSINA: risponde al Consigliere Gambera e chiarisce l'iter amministrativo.

Chiesta e ottenuta la parola interviene.

CONSIGLIERE SCIRE': avendo accertato moltissimi errori nel regolamento cimiteriale, così come già detto dal collega Partenope chiede il rinvio del punto, in modo da rivedere il Regolamento e di correggerlo integralmente.

Chiesta e ottenuta la parola interviene.

CONSIGLIERE FUCILE G: riguardo le tumulazioni, chiede all'Arch. Dell'Uomini se prima le Ditte venivano pagate dal cittadino o dal Comune e se per l'apertura e la chiusura del cimitero comunale nei giorni festivi, il personale addetto veniva pagato tramite un premio incentivante. Annuncia che presenterà una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale su questo punto. Per dichiarazione di voto annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Chiesta e ottenuta la parola interviene.

CONSIGLIERE PUGLISI: è d'accordo con il collega Fucile G sull'inserimento di un punto all'O.d.g. del prossimo Consiglio Comunale su questo argomento. Per dichiarazione di voto, il Gruppo del PD vota favorevolmente la proposta deliberativa.

IL Presidente del Consiglio visto che nessuno chiede di intervenire, pone ai voti la proposta deliberativa.

Consiglieri Comunali presenti e votanti n° 14;

-Con n° 8 voti Favorevoli (Lisciandrano, Ferranti, Di Giorgi, Gambera, Cantarella, Belluomo, Puglisi e Calandra), e n° 6 Astenuti (Partenope, Scirè, Fucile G., Greco, Lo Bianco e Coniglione), risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta;

Uditi gli interventi;

Visto i pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;


Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui al 3° punto (punto 9° dell'O.d.g.) avente ad oggetto: **"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° 27 DEL 28/05/2009**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Servizi Tecnici
Arch. *Michele Dell'Uomini*

L'ASSESSORE AI SERVIZI CIMITERIALI

ASSESSORE AMMINISTRATIVO
Maria Grazia

Ai sensi dell'art.53 della legge 08 Giugno 1990,n. 142,come recepito con l'art. 1, lettera i), della legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere:

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere. <i>Favorevole</i> Militello V.C. <u>06-4-2011</u>
	Il Responsabile dell'Area <i>[Signature]</i>

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Fto Dr. Antonino Lisciandrano

IL CONSIGLIERE ANZIANO
P.to. ARBIZIONE SAUATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa Teresa Icciano

- Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web-Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n° 69.

Dalla Residenza Municipale, Li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL MESSO NOTIFICATORE
Fto Antonino Varchitta

- Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web-Istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26 APR. 2011 al 11 MAG. 2011 ed è divenuta esecutiva:

- - è divenuta esecutiva il giorno 6 MAG. 2011 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).

- - è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa Teresa Icciano

Dalla Residenza Municipale, Li.....

1. Di inserire, in calce al Regolamento di Polizia Mortuaria di cui alla Delibera di C.C. n° 27 del 28.05.2009, al Capitolo n° 11, il seguente articolo

ART. 63

"LOCULI CIMITERIALI";

- Nel caso in cui l'assegnatario di un loculo cimiteriale venga trasferito in un cappella gentilizia o in una confraternita o in un altro Comune, il loculo cimiteriale ritorna nel pieno possesso di questo Ente, riconoscendo agli eredi dell'interessato, il diritto al rimborso secondo lo schema sottoelencato:

- da 0 a 5 anni con un rimborso pari al 75% sulla somma originaria di acquisto;
- da 5 a 10 anni con un rimborso pari al 50% sulla somma originaria di acquisto;
- da 10 a 15 anni con un rimborso pari al 25% sulla somma originaria di acquisto;

dopo 15 anni non si effettuerà nessun rimborso;

- Le nuove assegnazioni dei loculi cimiteriali potranno rispettare i vincoli parentali riferentesi esclusivamente alla moglie ed al marito, laddove possibile.

- Nel caso di trasferimento temporaneo di resti mortali, da un loculo ad un altro o da una tomba ad una altra o da una tomba ad un loculo o viceversa, il prezzo da corrispondere per il relativo trasferimento viene applicato solamente una volta.

- Tutte le operazioni cimiteriali, esumazioni ordinarie e straordinarie, estumulazione ordinarie e straordinarie, sepolture ad inumazione e a tumulazione e traslazione resti mortali, previa comunicazione, si effettueranno anche se i familiari non risultassero presenti.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del Reg.	OGGETTO: Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria Integrazione all'art. 40
Data 26-11-2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 19:00 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BARONE MARIA GEMMA TOSCA	P	CANTARELLA GINO	P
CANNATA GALANTE SALVATORE	P	LISCIANDRANO ANTONINO	P
DI MAIUTA MARIA CARLA SEBASTIANA	P	ASTORINA GIUSEPPE	P
CONIGLIONE ROSANNA	P	BASSO LA BIANCA ANTONELLA	P
GRECO GIUSEPPE	P	CONIGLIONE GIUSEPPE	P
MARCHESE ANGELO	P	Dambone Sessa Giuseppina	P

Assegnati 12; In carica 12

Presenti 12; Assenti 0

Presiede il sig. **CANTARELLA GINO** nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE** Dott.ssa **CONSOLI TERESA** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è Pubblica.

Sono nominati scrutatori i sig.ri:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28/05/2009 e ss.mm.ii., è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Considerato che sono state rilasciate concessioni ai viventi;

Ritenuto, pertanto, che è necessario integrare l'art. 40 comma 1 “**Tipi e durata delle concessioni**”, del summenzionato Regolamento, specificando la data di decorrenza della concessione per i casi di cui sopra;

Ritenuto necessario integrare al predetto art. 40 un ulteriore comma 2;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28/05/2009;

Visto il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;

Visto D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il T.U.E.E.L.L. vigente in Sicilia;

PROPONE

1. Di integrare l'art. 40 del Regolamento di Polizia Mortuaria inserendo il comma 2, come segue:

“2. in deroga all'art. 43 del presente Regolamento, per le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente comma, la decorrenza della concessione e, quindi la data di scadenza della stessa, sarà determinata dal giorno di sepoltura del primo avente diritto”;

- 1. Di rendere** il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/91;

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto: "**Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Integrazione all'art. 40**".

Il Presidente considerato che i consiglieri sono a conoscenza della proposta deliberativa e che non ci sono interventi pone ai voti la proposta deliberativa.

Consiglieri presenti n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta;

Vista la legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, **APPROVA** la proposta iscritta al sesto punto dell'o.d.g. avente ad oggetto "**Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Integrazione all'art. 40**", inserendo il comma 2 come in appresso riportato:

"2. in deroga all'art. 43 del presente Regolamento, per le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente comma, la decorrenza della concessione e, quindi la data di scadenza della stessa, sarà determinata dal giorno di sepoltura del primo avente diritto";

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 50 IN DATA 19-11-2019 AVENTE AD
OGGETTO: “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria Integrazione all'art. 40”

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 23/12/2016 n. 30, si esprime parere di **Regolarità**
Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell'Area

F.to Campisi Salvatore

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to CANTARELLA GINO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to BARONE MARIA GEMMA
TOSCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), al n. 1400 del Registro di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, Li 11-12-2019

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to LEONE PAOLINA

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Militello in Val di Catania, _____

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (<http://www.comunemilitello.it>) per quindici giorni consecutivi

dal **11-12-2019** al **26-12-2019**

- È divenuta esecutiva il giorno **21-12-2019** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).
- È stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa CONSOLI TERESA

Integrazione comma 2 all'art. 40

Art.40 Tipi e durata delle concessioni

1. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata cinquantennale, hanno carattere privato e sono soggetto al pagamento di una tariffa. Le relative concessioni sono le seguenti:

a) aree per edicole (comunemente chiamate cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in 99 anni ed è rinnovabile;

b) aree per tombe individuali in muratura (comunemente chiamate tombe murate). La durata della concessione è fissata in anni 50 e non è rinnovabile;

c) colombari, per i quali la durata della concessione è fissata in anni 50 e non è rinnovabile;

d) cellette ossario, (comunemente chiamate "per resti mortali") per i quali la durata della concessione è fissata a richiesta e a scelta degli interessati in anni 25 o 50 ed è rinnovabile salvo indisponibilità di posti. Nei cimiteri rurali la concessione non è rinnovabile, ma su richiesta degli aventi titolo possono essere inserite all'interno di altra sepoltura preesistente fino alla scadenza della concessione;

e) cellette cinerarie, per i quali la durata della concessione è fissata in 25 o 50 anni e non è rinnovabile.

Per le caratteristiche dei feretri valgono le norme previste dal vigente Regolamento di Polizia mortuaria.

2. in deroga all'art. 43 del presente Regolamento, per le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore del presente comma, la decorrenza della concessione e, quindi la data di scadenza della stessa, sarà determinata dal giorno di sepoltura del primo avente diritto";